Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 120° — Numero 255**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 17 settembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo **o** frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 255 DEL 17 SETTEMBRE 1979:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per vari comuni della provincia di Trento.

(4417)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1096.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Bergamo (secondo istituto).

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Bergamo, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, il secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Vittorio Emanuele II » di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1097.**

Istituzione in Fermo di una sezione staccata del conservatorio di musica di Pesaro con annessa scuola media.

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Fermo (Pesaro e Urbino), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, una sezione staccata del conservatorio di musica di Pesaro, con annessa scuola media, con le seguenti scuole: armonia e contrappunto, pianoforte, violino, violino e viola, violoncello, clarinetto, flauto, tromba e trombone.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1098.**

Istituzione in La Spezia di una sezione staccata del conservatorio di musica di Genova con annessa scuola media.

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in La Spezia, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, una sezione staccata del conservatorio di musica di Genova, con annessa scuola media, con le seguenti scuole: armonia e contrappunto, canto, pianoforte, violino, violino e viola, violoncello, clarinetto, flauto, oboe, tromba e trombone.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1099.**

Istituzione in Trapani di una sezione staccata del conservatorio di musica di Palermo con annessa scuola media.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Trapani, a decorrere dal l'inizio dell'anno scolastico 1978-79, una sezione staccata del conservatorio di musica di Palermo, con annessa scuola media, con le seguenti scuole: armonia e contrappunto, pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, flauto, tromba e trombone.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **440.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Veduta la proposta di modifiche dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 207 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste sono sostituiti dai seguenti:

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori

Art. 184. — Nell'Università degli studi di Trieste è istituita la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, con effetto dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

La scuola si propone di fornire la necessaria preparazione tecnica e scientifica a coloro che intendono dedicarsi all'esercizio della professione di traduttore e di interprete.

L'ammissione come allievi della scuola è subordinata all'esito dell'esame di ammissione, di cui ai successivi articoli 190 e 193, bandito annualmente dalla scuola stessa. Gli iscritti alla scuola sono studenti universitari a tutti gli effetti. La scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori assorbe la scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Trieste ed istituita con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540.

Art. 185. — La scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori ha sede a Trieste presso la Università degli studi di Trieste e gode di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 102 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 186. — Gli organi di direzione della scuola sono:

1) il comitato direttivo;

2) il direttore;

3) il consiglio della scuola superiore.

Art. 187. — Il comitato direttivo è composto:

1) dal rettore dell'Università di Trieste che lo presiede;

2) dal direttore della scuola superiore, con funzione di vicepresidente;

3) da due rappresentanti designati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste;

4) da due rappresentanti dei docenti della scuola superiore eletti dal consiglio della scuola;

5) da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della scuola;

6) da due rappresentanti del personale non docente eletti dal personale non docente assegnato alla scuola;

7) dal direttore amministrativo della scuola che svolge le funzioni di segretario.

Il comitato direttivo dura in carica un biennio.

Il comitato direttivo sovrintende alla gestione speciale della scuola e predispone il bilancio e il conto consuntivo annuale della scuola superiore che vanno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste e costituiscono rispettivamente parte integrante del bilancio e del conto consuntivo dell'Università stessa.

Le rappresentanze, di cui ai punti 4), 5) e 6), saranno elette dalle corrispondenti categorie e secondo le modalità fissate dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive norme integrative e modificative (cfr. art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo 6 marzo 1978, n. 102).

In conformità di quanto disposto dall'art. 9, comma quarto, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive norme integrative modificate (cfr. art. 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica istitutivo), il direttore della scuola è un professore di ruolo della scuola stessa eletto dal consiglio della scuola e dura in carica un triennio.

Il direttore della scuola promuove e sovrintende allo svolgimento delle attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, dallo statuto e dai regolamenti dell'Università nonché le altre attribuzioni previste dall'ordinamento universitario per i presidi di facoltà.

Art. 188. — Il consiglio della scuola svolge le funzioni di consiglio di facoltà ed è composto dal direttore che lo presiede, dai professori ufficiali della scuola e dai rappresentanti degli studenti della scuola nelle proporzioni e secondo le modalità di partecipazione di cui all'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di consiglio di facoltà.

Art. 189. — L'insegnamento ufficiale è impartito dai professori di ruolo e dai professori incaricati.

Tutti i docenti della scuola sono docenti universitari. Per quanto riguarda le procedure di conferimento degli incarichi la scuola dovrà osservare le norme stabilite per il conferimento degli incarichi di insegnamento dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 190. — La scuola rilascia due titoli: un diploma alla fine del secondo anno e la laurea per interprete o traduttore dopo quattro anni.

Al primo anno della scuola possono iscriversi coloro che siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari, previo superamento dell'esame di ammissione di cui al precedente art. 184 e al seguente art. 193.

Al termine del primo biennio gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma.

Al terzo anno potranno iscriversi coloro che abbiano conseguito il diploma (della scuola superiore). Prima dell'iscrizione al terzo anno, indirizzo interpreti, gli allievi frequenteranno un breve seminario e sosterranno un colloquio di orientamento attitudinale.

Coloro che abbiano titolo all'iscrizione al terzo anno di una corrispondente facoltà, e coloro che abbiano titolo all'iscrizione al terzo anno di corso della scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste, potranno iscriversi al terzo anno della scuola superiore previo superamento di un esame di concorso e nel numero di posti a tal fine stabilito annualmente dal consiglio della scuola. Le prove per l'esame di concorso dovranno consentire l'accertamento della conoscenza della prima e seconda lingua straniera nonché delle attitudini per la traduzione o per l'interpretazione.

Art. 191. — La scuola ha, nel secondo biennio, due indirizzi:

1) indirizzo per traduttori;
2) indirizzo per interpreti.

Entro il 31 luglio il consiglio della scuola può concedere agli studenti del terzo anno di cambiare l'indirizzo prescelto, esonerandoli dall'obbligo della frequenza ed indicando quali esami mancanti devono essere sostenuti per ottenere l'iscrizione al quarto anno.

Art. 192. — Al momento della prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, le lingue insegnate come « prima lingua straniera » sono il francese, l'inglese, il tedesco e l'italiano per stranieri e le lingue insegnate come « seconda lingua straniera » sono il francese, l'inglese, l'olandese, il russo, il serbo-croato, lo sloveno, lo spagnolo ed il tedesco.

Per ogni corso gli studenti seguono una « prima », una « seconda » ed eventualmente una terza lingua straniera, scelta fra le « seconde lingue straniere ».

Art. 193. — Tutti i corsi della scuola possono essere frequentati da coloro che abbiano superato l'esame di ammissione o di concorso e siano in regola con il pagamento delle tasse.

Con l'esame di ammissione i candidati devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua prescelta come « prima lingua straniera ».

L'esame di ammissione comprende un dettato nella prima lingua straniera, una traduzione dalla prima lingua straniera in italiano ed una traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera. Per queste prove non è concesso l'ausilio di alcun vocabolario, dizionario o altro materiale. I candidati devono ottenere un giudizio positivo in tutte le tre prove di esame ed, eventualmente, potranno ripetere l'esame di ammissione negli anni successivi.

Gli studenti stranieri, iscrivendosi al corso di italiano « prima » lingua, devono scegliere tra il francese, l'inglese o il tedesco la lingua base per l'intero corso di studio.

L'esame di ammissione e quello di concorso, di cui all'art. 190, hanno luogo in un'unica sessione autunnale ed i risultati vengono esposti all'albo della scuola. Gli esami non costituiscono titolo di studio e non danno diritto ad attestazioni di alcun genere.

I candidati dichiarati idonei in base all'esame di ammissione o di concorso possono immatricolarsi anche nell'anno accademico successivo.

Art. 194. — L'insegnamento è svolto in corsi di lezioni, esercitazioni e seminari. Durante il terzo e quarto anno di corso possono essere organizzate speciali esercitazioni pubbliche per gli allievi interpreti, con il consenso e sotto il controllo del consiglio della scuola, in occasione di congressi internazionali in Italia o all'estero.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria ed è comprovata dalle attestazioni dei docenti sul libretto d'iscrizione. Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia non è ammesso al rispettivo esame.

Gli insegnamenti sono articolati in corsi annuali e semestrali.

Art. 195. — Per ogni anno di corso è previsto il seguente piano di studi obbligatorio:

1° *Anno*:

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 1 (annuale);
2) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera - 1 (annuale);
3) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera - 1 (annuale);
4) lingua, civiltà ed istituzioni del Paese (prima lingua straniera) - 1 (annuale);
5) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 1 (annuale);
6) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera - 1 (annuale);
7) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera - 1 (annuale);
8) lingua madre d'iscrizione - 1 (annuale) (*a*);

(*a*) Mutuato da prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 1 (annuale).

9) tecnica e corrispondenza commerciale nella prima lingua straniera (annuale);
10) linguistica generale ed applicata - 1 (annuale),
11) insegnamento opzionale - 1 - scelto fra i complementari attivati (semestrale).

2° *Anno*:

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 2 (annuale);
2) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera - 2 (annuale);
3) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera - 2 (annuale);
4) linguistica generale ed applicata - 2 (annuale);
5) lingua, civiltà e istituzioni del Paese (prima lingua straniera) - 2 (annuale);
6) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 2 (annuale);
7) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera - 2 (annuale);
8) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera - 2 (annuale);
9) lingua madre d'iscrizione - 2 (annuale) (*b*);
10) geografia politica ed economica (annuale);
11) insegnamento opzionale - 2 - scelto fra i complementari attivati (semestrale).

3° *Anno* (indirizzo interpreti):

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 3 (annuale);
2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 3 (annuale);
3) interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera - 1 (annuale);
4) interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera - 1 (annuale);
5) interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera - 1 (annuale);
6) interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera - 1 (annuale);
7) interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera - 1 (annuale);
8) interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera - 1 (annuale);
9) letteratura della lingua madre d'iscrizione - 1 (annuale) (*c*);
10) organizzazioni internazionali (annuale);
11) insegnamento opzionale - 3 - scelto tra i complementari attivati (semestrale).

4° *Anno* (indirizzo interpreti):

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 4 (annuale);
2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 4 (annuale);
3) interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera - 2 (annuale);
4) interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera - 2 (annuale);
5) interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera - 2 (annuale);
6) interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera - 2 (annuale);
7) interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera - 2 (annuale);
8) interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera - 2 (annuale);
9) letteratura della lingua madre d'iscrizione - 2 (annuale) (*d*);
10) insegnamento opzionale - 4 - scelto tra i complementari attivati (semestrale).

3° *Anno* (indirizzo traduttori):

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 3 (annuale);
2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 3 (annuale);
3) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata - 1 (annuale);
4) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata - 1 (annuale);
5) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera - 3 (annuale);
6) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera - 3 (annuale);
7) letteratura della prima lingua straniera - 1 (annuale);
8) letteratura della seconda lingua straniera - 1 (annuale);
9) letteratura della lingua madre d'iscrizione - 1 (annuale) (*c*);
10) organizzazioni internazionali (annuale);
11) insegnamento opzionale - 3 - scelto tra i complementari attivati (semestrale).

4° *Anno* (indirizzo traduttori):

1) prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 4 (annuale);
2) seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche - 4 (annuale);
3) traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata - 2 (annuale);
4) traduzione in italiano dalla prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata - 2 (annuale);
5) traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera - 4 (annuale);
6) traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera - 4 (annuale);
7) letteratura della prima lingua straniera - 2 (annuale);
8) letteratura della seconda lingua straniera - 2 (annuale);
9) letteratura della lingua madre d'iscrizione - 2 (annuale) (*d*);
10) insegnamento opzionale - 4 - scelto tra i complementari attivati (semestrale).

Art. 196. — La scuola attiverà annualmente sei insegnamenti opzionali (semestrali) al fine di permettere agli studenti di approfondire la loro preparazione in alcuni dei principali settori nei quali svolgeranno la loro attività professionale di interpreti e di traduttori,

---

(*b*) Mutuato da prima lingua straniera con esercitazioni pratiche - 2 (annuale).

(*c*) Mutuato da letteratura della prima lingua straniera - 1 (annuale).

(*c*) Mutuato dalla letteratura della prima lingua straniera - 1 (annuale).

(*d*) Mutuato dalla letteratura della prima lingua straniera - 2 (annuale).

e cioè due insegnamenti nel settore politico-economico, due nel settore sociale-giuridico e due nel settore tecnico-scientifico.

Durante i quattro anni di corso gli studenti hanno l'obbligo di sostenere ogni anno un esame opzionale (semestrale) scegliendolo tra gli insegnamenti complementari previsti nello statuto.

Insegnamenti complementari (semestrali):

1) elementi di diritto pubblico e privato;
2) elementi di diritto commerciale;
3) elementi di diritto internazionale;
4) fondamenti di politica economica;
5) fondamenti di economia;
6) elementi di scienza delle finanze;
7) introduzione allo studio delle risorse naturali;
8) elementi biologici relativi alle scienze mediche;
9) elementi clinici relativi alle scienze mediche;
10) nozioni introduttive alle discipline ingegneristiche;
11) nozioni introduttive alle discipline chimiche;
12) nozioni introduttive alle discipline fisiche;
13) nozioni introduttive alle scienze naturali.

Art. 197. — Gli esami di profitto, di diploma e di laurea si svolgono nei periodi fissati dall'art. 164 del testo unico e dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8.

Le commissioni degli esami di profitto, di diploma e di laurea, sono costituite secondo quanto stabilito dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 198. — Per tutte le prove scritte d'esame, previste nel primo biennio, non è concesso l'uso di dizionari o vocabolari di alcun genere.

Per le prove scritte di esame del secondo biennio e dell'esame finale di laurea potrà, eventualmente, essere concesso l'uso di vocabolari o dizionari a giudizio del consiglio della scuola.

Art. 199. — Per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del diploma lo studente deve aver superato i seguenti diciotto esami annuali e i due esami semestrali:

prima lingua straniera con esercitazioni pratiche 1 e 2 (due esami);
traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);
traduzione in italiano dalla prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);
seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche 1 e 2 (due esami);
traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami);
traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami);
lingua, civiltà ed istituzioni del Paese (prima lingua straniera) (due esami);
lingua madre di iscrizione 1 e 2 (un esame);
tecnica e corrispondenza commerciale nella prima lingua straniera (un esame);
linguistica generale ed applicata 1 e 2 (un esame);
geografia politica ed economica (un esame);
insegnamento opzionale 1 (un esame) (semestrale);
insegnamento opzionale 2 (un esame) (semestrale).

L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste in prove di accertamento della preparazione professionale del candidato determinate dal consiglio della scuola.

Per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento della laurea lo studente deve aver superato nove esami annuali, comuni ai due indirizzi, che sono:

prima lingua straniera con esercitazioni pratiche 3 e 4 (due esami);
seconda lingua straniera con esercitazioni pratiche 3 e 4 (due esami);
letteratura della lingua madre d'iscrizione 1 e 2 (due esami);
organizzazioni internazionali (un esame);
insegnamento opzionale 3 (un esame);
insegnamento opzionale 4 (un esame).

Gli studenti che si presentano all'esame finale per il conseguimento della laurea per interprete devono aver superato inoltre i seguenti dodici esami caratterizzanti:

interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);
interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);
interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami);
interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);
interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);
interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami);

Gli studenti che si presentano all'esame finale per il conseguimento della laurea per traduttore devono, inoltre, aver superato i seguenti dodici esami caratterizzanti:

traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata 1 e 2 (due esami);
traduzione in italiano dalla prima lingua straniera con elementi di traduzione specializzata 1 e 2 (due esami);
traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera 3 e 4 (due esami);
traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera 3 e 4 (due esami);
letteratura della prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);
letteratura della seconda lingua straniera 1 e 2 (due esami).

L'esame finale per i candidati alla laurea per interprete comprende le seguenti prove: relazioni orali in italiano e nella prima lingua straniera su argomenti sorteggiati in precedenza; interpretazione consecutiva dalla prima lingua straniera in italiano; interpretazione consecutiva dalla seconda lingua straniera in italiano; interpretazione simultanea dalla prima lingua straniera in italiano; interpretazione simultanea dalla seconda lingua straniera in italiano; interpretazione simultanea oppure consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera.

L'esame finale per i candidati alla laurea per traduttore comprende le seguenti prove: traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera; traduzione dalla prima lingua straniera in italiano; traduzione dalla seconda lingua straniera in italiano; discussione orale di una traduzione in italiano di un testo nella prima lingua straniera eseguito in precedenza su un argomento concordato con il relatore e corredato da un commento critico.

Art. 200. — Le tasse e soprattasse nonchè le tasse di diploma o di laurea dovute dagli studenti in corso e fuori corso devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

L'ammontare invece dei contributi dovrà essere stabilito prima dell'inizio dell'anno accademico dal consiglio di amministrazione con la procedura di cui all'art. 11 della citata legge n. 1551.

Art. 201. — Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Norme transitorie.

1) A norma dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria lo statuto della scuola entrerà in vigore una volta completata la procedura di modifica statutaria.

L'attività della scuola avrà inizio con l'anno accademico 1978-79.

Gli studenti che, alla data di approvazione del presente statuto, risultino iscritti presso la scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Trieste, avranno diritto di sostenere l'esame finale secondo il vecchio ordinamento. Sarà loro rilasciato l'attestato di traduttore-corrispondente in lingue estere ed il diploma di traduttore-interprete o di traduttore-interprete di conferenze con menzione dell'istituto precedente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

E' data facoltà a questi studenti di proseguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, integrando gli esami già sostenuti con quelli che il consiglio della scuola determinerà caso per caso.

2) La direzione amministrativa dell'Università degli studi di Trieste procederà alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica degli incaricati stabilizzati e non stabilizzati, secondo quanto disposto dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e norme successive.

Gli incaricati stabilizzati nella scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Trieste potranno chiedere la stabilizzazione di uno degli incarichi di insegnamento affini previsti dal nuovo statuto.

L'amministrazione universitaria provvederà alla regolarizzazione del nuovo decreto secondo le norme previste dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e norme successive, per gli aventi diritto alla stabilizzazione.

3) I diplomati della scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze, funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Trieste, potranno conseguire la laurea per interprete o traduttore a seguito di esami integrativi determinati caso per caso dal consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 190

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Liguria dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge numero 412/75, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970 ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c)* dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412 del 1975, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti non inferiore al 15% deve essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonchè alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma, art. 3, della legge n. 412/75;

Viste le note del 28 ottobre 1978, prot. n. 1554/Div. XVI e del 23 gennaio 1979, prot. n. 50/Div. XVI, del Ministero della pubblica istruzione, con le quali viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Liguria sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione n. 132 del consiglio regionale della Liguria delle adunanze del 26 e 28 luglio 1978, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta dell'11 agosto 1978, prot. n. 3982;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale della Liguria;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Liguria dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Liguria sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di L. 21.477.060.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	1.534.076.000
1979	6.136.303.000
1980	7.159.020.000
1981	6.136.303.000
1982	511.358.000

Con successivi decreti ministeriali si provvederà ad impegnare le somme sopraindicate.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento, e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 282

(7885)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Marche dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge numero 412/75, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con la quale viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e l'indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla Regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15 % deve essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonchè alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma, art. 3, della legge n. 412/75;

Viste le note del 31 maggio 1978, prot. n. 801/Div. II e del 21 giugno 1978, prot. n. 1166/Div. XVI del Ministero della pubblica istruzione, con le quali viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Marche sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione del consiglio regionale delle Marche del 14 aprile 1978, n. 122, 13/78, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale con decisione n. 7143 nella seduta del 12 maggio 1978;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale delle Marche;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Marche dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Marche sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di L. 21.588.930.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	1.542.066.000
1979	6.168.266.000
1980	7.196.310.000
1981	6.168.266.000
1982	514.022.000

Con successivi decreti ministeriali si provvederà ad impegnare le somme sopraindicate.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284

(7886)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lionitril B12 », nelle confezioni 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 3 e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente × ml 3, della ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., in Sanremo. (Decreto di revoca n. 5751/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 agosto 1961, 7 febbraio 1962, 6 aprile 1962 e 12 dicembre 1970, con i quali venne registrata al n. 19057 la specialità medicinale denominata « Lionitril B12 », 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 3 e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente × ml 3, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 51, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni proprie;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lionitril B12 », nelle confezioni 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 3 e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente × ml 3, registrata al n. 19057 in data 22 agosto 1961, 7 febbraio 1962, 6 aprile 1962 e 12 dicembre 1970, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 51.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciale della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

Il 4 luglio 1979, in base ad autorizzazione disposta con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978 s.o., è stato depositato a Bruxelles, presso il Governo belga, lo strumento di ratifica della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

All'atto del deposito è stata formulata da parte del Governo italiano, la seguente riserva:

«Il Governo italiano, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 40, lettera *a)*, dichiara che intende applicare la presente convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito».

La convenzione, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 2, entrerà in vigore, per l'Italia, il 4 ottobre 1979.

(7839)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontaniva

Con decreto 8 giugno 1979, n. 362, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Fontaniva (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali 184 e 185, della superficie complessiva di mq 766 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del presente decreto.

(7845)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corteno Golgi alla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Corteno Golgi (Brescia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corteno Golgi (Brescia) è affidata alla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Governatore: BAFFI

(7961)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, anno 4° n. 3-4 marzo-aprile 1978, parte II, atti di amministrazione, è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria, per le sedi della Sardegna, indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 24 settembre 1977.

(7943)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Como

Con decreto del presidente della regione Lombardia numero 336/SAN/CO del 19 giugno 1979 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1978.

Le domande di partecipazione, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 7 dicembre 1979 all'ufficio medico provinciale di Como, via Cadorna n. 8, al quale potrà essere richiesto il relativo bando di concorso.

(7944)

OSPEDALE «C. BASILOTTA» DI NICOSIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(2927/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(2929/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(2934/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Merate (Como).

(2935/S)

OSPIZIO CIVILE « S. MAURO ABATE » DI COLORNO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Colorno (Parma).

(2936/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso ad un posto di primario di oncologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di oncologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(2943/S)

OSPEDALE CIVILE DI FOSSOMBRONE

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(2944/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario analista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(2945/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(2959/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;

due posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(2940/S)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2942/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario del centro di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro di immoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Catania.

(2937/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(2939/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. SECONDO PARMENSE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(2941/S)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI MINEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mineo (Catania).

(2958/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia;

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(2938/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 20.

Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del 26 luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, in conformità dei principi dello statuto regionale ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconosce la funzione educativa, formativa e di elevazione morale che l'attività sportiva, ricreativa e motoria ha nella vita dei cittadini, anche quale momento d'incontro e di libera e democratica associazione.

La Regione promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività sportive e ricreative nelle forme che possono essere fruite dai cittadini di ogni età e sesso, con particolare riferimento ai giovani.

Art. 2.

Finalità degli interventi

Nel periodo 1979-81, la Regione, secondo gli orientamenti del programma pluriennale « Sport e sviluppo della pratica sportiva », eroga contributi per promuovere iniziative finalizzate a:

favorire la realizzazione e il potenziamento di impianti ed attrezzature sportivi destinati ad uso pubblico, equilibrando la localizzazione degli interventi con riferimento agli indirizzi di programmazione regionale;

diffondere e potenziare i servizi di igiene e tutela sanitaria delle attività sportive, nell'ambito dei piani comprensoriali previsti dalla legislazione regionale in materia sanitaria;

favorire l'uso aperto a tutti i cittadini delle strutture sportive sia pubbliche che private;

promuovere l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori che svolgono attività per rendere operanti le finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente in materia di formazione professionale;

sostenere iniziative sia pubbliche che private, a carattere sportivo e ricreativo, aventi particolare interesse promozionale ai fini specifici di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Consulta regionale per i problemi sportivi

E' istituita la consulta regionale per i problemi sportivi, organo consultivo della Regione. Essa è composta:

dall'assessore regionale competente, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

da un esperto del dipartimento regionale « Sanità e servizi sociali »;

da cinque rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dalla unione regionale province dell'Emilia-Romagna (U.R.P.E.R.);

dal sovraintendente scolastico per l'Emilia-Romagna;

da un coordinatore di educazione fisica designato dal sovraintendente scolastico per l'Emilia-Romagna;

da un rappresentante designato d'intesa dai consigli provinciali scolastici dell'Emilia-Romagna;

da otto rappresentanti designati dal consiglio regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

da un esperto in rappresentanza delle Forze armate;

da un medico sportivo designato dalla F.M.S.I. (Federazione medici sportivi italiani);

da un rappresentante dell'istituto superiore di educazione fisica dell'Emilia-Romagna;

da tre rappresentanti della federazione sindacale regionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.;

da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

da un esperto designato dai Panathlon club dell'Emilia-Romagna;

da un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti ed associazioni, designati dai rispettivi comitati regionali: Unione sportiva-ACLI: US-ACLI - Associazione italiana cultura e sport: AICS - Associazione centri sportivi italiani: ACSI - Associazione ricreativa culturale italiana: ARCI - Centro sportivo italiano: CSI - Centro universitario sportivo: CUS - Confederazione d'azione popolare italiana: CAPIT - Ente nazionale democratico di azione sociale: ENDAS - Centro nazionale Libertas - Centro sportivo educativo nazionale: CSEN - Polisportiva giovani salesiani: PGS - Ente nazionale del tempo libero: ENTEL - Unione italiana sport popolare: UISP, e da ogni altra associazione avente ordinamento democratico a dimensione regionale

Le associazioni sportive, aventi le caratteristiche previste dal precedente comma, possono presentare richiesta di essere rappresentante nella consulta regionale per i problemi sportivi.

La consulta viene costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale neo-eletto ed è nominata con decreto del presidente della Regione.

Funge da segretario della consulta e dei gruppi, di cui al nono comma del presente articolo, un collaboratore designato dall'assessore competente.

Gli enti ed organismi interessati provvedono a designare e comunicare i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro trenta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale neo-eletto.

Ogni organismo rappresentato in seno alla consulta regionale per i problemi dello sport può sostituire il proprio rappresentante, inviandone motivata comunicazione al presidente della consulta medesima. Il presidente della Regione provvede alla sostituzione con proprio decreto.

La consulta regionale può nominare nel suo seno un vicepresidente ed approva un proprio regolamento interno.

La consulta si riunisce almeno due volte all'anno in seduta plenaria. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente e quando lo richiedono almeno due quinti dei suoi componenti.

Nell'ambito della consulta possono essere costituiti sottogruppi permanenti o speciali, a cui possono essere affidati specifici compiti e delegata l'emissione di pareri.

Alle riunioni della consulta sono invitati i componenti la commissione consiliare competente.

La consulta resta in carica quanto il consiglio regionale.

Ai componenti la consulta spettano i rimborsi di cui alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per il funzionamento della consulta per eventuali consulenze esterne, sono a carico del bilancio della Regione.

Art. 4.

Compiti della consulta

La consulta, su richiesta degli organi regionali o di propria iniziativa, esprime pareri e formula proposte nella materia dello sport, con particolare riferimento:

alla promozione o all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno regionale di impianti ed attrezzature sportive;

al piano pluriennale e al bilancio poliennale in materia di attività sportive e ricreative;

ai programmi annuali di intervento;

ai criteri e alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge;

alle proposte di regolamentazione legislativa e amministrativa in materia sportiva di competenza dell'amministrazione regionale e tra esse sulle proposte di disposizioni regolamentari in tema di utilizzazione pubblica di impianti e strutture pubblici e privati;

alle iniziative della Regione tese al miglioramento dell'educazione sportiva e alla tutela sanitaria.

Art. 5.

Piani pluriennali regionali

La regione Emilia-Romagna predispone ed attua gli interventi per le finalità indicate dalla presente legge con il metodo della programmazione.

La giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali e della consulta regionale per i problemi sportivi, predispone piani pluriennali e programmi annuali di intervento aventi lo scopo di promuovere le attività sportive e ricreative.

L'unità territoriale di base per la programmazione degli interventi di cui al precedente primo comma e individuata nel comprensorio.

Art. 6.

Programmi annuali d'intervento

Il piano pluriennale di cui al precedente art. 5, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, viene attuato mediante programmi annuali d'intervento.

A tal fine:

1) entro il 1° giugno, la giunta regionale, sentita la consulta per i problemi sportivi, trasmette la previsione di spesa ed i criteri d'investimento per l'esercizio successivo ai comuni, alle comunità montane, ai comprensori, all'associazionismo sportivo e ricreativo, agli organi e all'autorità scolastica sulla base di una dettagliata rilevazione sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno di strutture, ai fini del riequilibrio territoriale della localizzazione degli impianti;

2) entro il 15 settembre i comitati comprensoriali coordinano le richieste dei comuni, dell'associazionismo e dei privati e, sentiti i consigli provinciali, i consigli di distretto, l'autorità scolastica, l'associazionismo sportivo e per quanto di competenza tecnica l'organo provinciale del C.O.N.I., presentano alla giunta regionale le proposte di programma comprensoriale;

3) entro il mese di ottobre la giunta regionale, sentita la consulta regionale, valutate le proposte di cui al precedente comma, delibera il programma annuale degli interventi per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 7.

Contributi regionali a favore dei comuni

La Regione, nel periodo, 1979-81, concede:

a) contributi in conto ammortamento nella forma di contributi annuali costanti per quindici anni e garanzie fidejussorie per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;

b) contributi in conto capitale per attrezzature ad uso sportivo e ricreativo. In alternativa ai contributi di cui alla lettera *a*), possono essere concessi contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico.

Possono accedere ai contributi, alle condizioni e secondo le priorità di cui alla presente legge, i comuni e le comunità montane.

L'ammontare dei contributi in conto interessi non può essere superiore al 5% dell'onere assunto per l'opera appaltata.

I contributi in conto capitale per opere ed attrezzature non possono superare il 50% della spesa prevista.

Nella concessione dei contributi viene data la preferenza:

alle opere relative ad impianti sportivi di base non completati per effetto della lievitazione dei costi e che, a seguito dei lavori finanziati, possono essere posti immediatamente in esercizio;

alle iniziative localizzate in comuni dove è previsto l'incremento degli insediamenti per fini produttivi o nei comuni dell'Appennino;

alle attrezzature destinate ad attività promozionali o integrative di altre preesistenti.

Le domande per l'esercizio 1979 dovranno pervenire ai comitati di comprensorio entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I comitati di comprensorio provvedono a completare le domande, con i riferimenti tecnici esplicativi necessari ai fini previsti dal precedente art. 6, entro trenta giorni dal ricevimento.

La giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta regionale di cui al precedente art. 3, approva il piano degli interventi entro i novanta giorni successivi e concede i contributi relativi mediante programmi annuali.

Art. 8.

Accertamento della esecuzione delle opere ed erogazione dei contributi

L'accertamento della esecuzione e la erogazione del contributo per le opere incluse nel programma a norma dei precedenti articoli 6 e 7, ferme restando le disposizioni della legge 5 agosto 1975, n. 412, avvengono secondo le procedure previste dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Procedure per la richiesta dei contributi

Le domande di cui al precedente art. 7 devono essere corredate:

dal progetto dell'opera approvata con gli allegati di legge ivi compreso il parere di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

dal progetto stralcio, dalla descrizione e dal computo metrico analitico delle opere da completare, ristrutturare o ammodernare, per le quali viene chiesto il contributo regionale;

dallo stralcio del vigente strumento urbanistico dal quale risultino la superficie e la destinazione dell'area;

dalla planimetria dei locali o dalle strutture, con l'indicazione della destinazione di ciascun ambito o ambiente;

dalle planimetrie e dalle sezioni occorrenti a far conoscere l'intera disposizione delle opere ed il loro uso;

da una stima complessiva dei lavori da effettuare unitamente alla indicazione dell'entità del contributo richiesto.

Nel caso che il progetto sia riferito ad un fabbricato da adattare, si dovranno indicare, sulla planimetria, le parti da demolire e quelle da farsi a nuovo.

Se si tratta di edificio vincolato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o di edificio di interesse artistico o monumentale, storico o ambientale, il progetto va accompagnato da un'analisi stratigrafica dell'edificio e da una relazione storico-monumentale.

La documentazione dovrà essere illustrata da una relazione sui motivi di interesse sociale e sportivo-ricreativo che determinano la richiesta di contributi, ivi compresi la potenzialità dell'utenza ed il rapporto di integrazione con impianti simili presenti nel comprensorio.

Art. 10.

Contributi regionali a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati

Nel periodo 1979-81 vengono concessi all'associazionismo sportivo ed a privati contributi in conto capitale oppure in conto ammortamento mutui per:

la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive;

l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo.

L'ammontare dei contributi in conto capitale non può essere superiore al 30% del costo complessivo dell'opera, previsto nei progetti approvati e non superiori a L. 50.000.000.

I contributi in conto ammortamento interessi non possono essere superiori al 5% dell'onere assunto per l'opera appaltata e sono concessi nella forma di contributo annuale costante per quindici anni.

Per la concessione dei contributi viene data la preferenza:

alle opere di ristrutturazione degli impianti di base, per migliorarne, e completarne la funzionalità polivalente;

alle opere da eseguire in comuni dove è previsto l'incremento degli insediamenti per fini produttivi o nei comuni dell'Appennino.

Le domande per il 1979 devono essere fatte pervenire dal comune alla Regione, a mezzo dei comitati di comprensorio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ad ogni domanda deve essere allegata copia autentica del concordato di gestione, stipulato dal proprietario con il comune territorialmente interessato, dal quale risultino modalità e condizioni per l'uso sociale dell'impianto.

Gli impianti sportivi ammessi ai contributi di cui al presente articolo e convenzionati con i comuni sono opere destinate alla prestazione di servizi di interesse generale e pertanto sono esenti dal pagamento del contributo di concessione inerente al costo di costruzione ai sensi del primo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della deliberazione regionale n. 1706 del 26 luglio 1978 modificata ed integrata dalla delibera n. 1871 del 6 dicembre 1978.

La Regione, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la consulta regionale per i problemi sportivi, emana direttive per la gestione concordata delle strutture ammesse a contributo.

L'accertamento della esecuzione e l'erogazione dei contributi per le opere comprese nel programma avvengono a norma del precedente art. 8.

Art. 11.

Procedure per la richiesta dei contributi

Le domande, di cui al precedente art. 10, oltre che da quanto specificato dall'art. 9 vanno corredate dai seguenti documenti:

attestazione bancaria circa la disponibilità della somma necessaria a coprire l'intera spesa delle parti residue, non coperta da contributi regionali;

dichiarazione con la quale il soggetto si obbliga a non alienare il bene, né a cambiarne destinazione d'uso, nel caso di concessione di contributo regionale.

Qualora tale documentazione non venga presentata entro il 30 giugno successivo, il richiedente decade dal diritto al contributo.

Art. 12.

Mutui a tasso agevolato per le opere sportive

La Regione, a complemento dei contributi di cui agli articoli 7 e 10, nel periodo 1979-81 stipula, con l'istituto per il credito sportivo di Roma o con altri istituti di credito autorizzati, convenzioni che consentano ai comuni, all'associazionismo ed ai privati di ottenere la concessione di mutui a tasso agevolato per la costruzione o l'ampliamento e la trasformazione di impianti destinati allo svolgimento di attività sportive.

I comuni beneficiari dei contributi, qualora non siano in grado di fornire totalmente o parzialmente la garanzia richiesta dall'istituto di credito per la contrazione del mutuo, possono usufruire di una fidejussione regionale per la parte del mutuo non garantita.

L'associazionismo ed i privati vangono ammessi al beneficio previsto dai precedenti articoli 7 e 10 quando il mutuo è riferito ad opera il cui uso è convenzionato con il comune territorialmente competente. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche quando non sia accordata la garanzia fidejussoria. La fidejussione è concessa alle condizioni, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 ottobre 1974, n. 48.

Vengono ammesse alla concessione dei mutui di cui al primo comma le opere comprese nei programmi annuali predisposti dalla Regione con la procedura prevista dal precedente art. 6.

Non sono ammesse ai benefici le spese relative alla costruzione, ampliamento e riattamento di tribune coperte e scoperte; l'acquisto di aree, la costruzione di opere sussidiarie degli impianti sportivi (strade di accesso, parcheggi, opere di urbanizzazione in genere), nonché le spese generali di progettazione, di contabilità e di collaudo superiori al 5% del costo dell'opera.

Nella concessione dei mutui viene data la preferenza agli impianti sportivi e ricreativi destinati alla pratica delle attività aventi le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge ed agli impianti compresi in plessi scolastici.

L'uso degli impianti dovrà essere garantito da un apposito atto approvato dall'ente locale territorialmente competente.

Art. 13.

Contributi per iniziative sportive e ricreative

Per le iniziative sportive e ricreative di rilevante interesse ai fini della promozione e per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, concede contributi *una tantum*.

Nei programmi annuali d'intervento, di cui al precedente art. 6, vengono stabiliti i criteri di massima per la concessione di detti contributi.

Le iniziative sono finanziate nei limiti indicati dal successivo art. 18.

Art. 14.

Assegnazione ai comuni dei contributi di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88

I contributi previsti dall'art. 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per l'adattamento e il riattamento di palestre e impianti ginnico-sportivi, vengono assegnati annualmente agli enti locali competenti sulla base dei piani presentati dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, a mezzo dei comprensori territorialmente competenti, a norma del precedente art. 6.

Art. 15.

Promozione di impianti sportivi polifunzionali

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, predispone progetti-tipo di impianti ed attrezzature per la pratica dello sport e delle attività ricreative aventi caratteristiche polifunzionali corrispondenti alle finalità indicate all'art. 2 della presente legge.

Per i fini di cui al presente articolo, la giunta regionale costituisce un apposito gruppo di lavoro.

Art. 16.

Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive e ricreative

I comuni concordano con i consigli di circolo o d'istituto l'uso degli edifici scolastici da utilizzare fuori dell'attività scolastica per iniziative che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile a norma del secondo comma dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Gli accordi di cui al primo comma possono prevedere l'utilizzazione di dette strutture anche da parte dell'associazionismo sportivo, culturale e ricreativo, per promuovere momenti di aggregazione dei giovani, studenti e lavoratori, nell'ambito delle iniziative ricreative promosse con la programmazione regionale.

Il consiglio regionale, sentita la consulta regionale per i problemi sportivi ed i consigli provinciali scolastici, approva uno schema di accordo-tipo e di regolamento per l'uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche per le finalità soprarichiamate.

Art. 17.

Tutela sanitaria delle attività sportive e motorie

La tutela sanitaria delle attività sportive e motorie ha per fini la prevenzione delle malattie sociali ed il riconoscimento della idoneità fisica all'esercizio delle stesse.

Il servizio di tutela sanitaria avviene nell'ambito delle competenze dell'unità sanitaria locale, secondo le norme regionali vigenti.

Fino all'entrata in funzione dei servizi di medicina sportiva delle unità sanitarie locali, la giunta regionale, per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma, può concedere contributi ai comuni singoli o associati per il funzionamento dei centri di medicina dello sport esistenti. Per l'anno 1979 gli interventi previsti dal presente articolo verranno effettuati facendo carico al «fondo per la organizzazione, sul territorio, delle strutture sanitarie ai fini della prevenzione, della riabilitazione e di specifici interventi di assistenza sanitaria», di cui al cap. 50750 del bilancio preventivo.

I comuni interessati possono stabilire convenzioni con la Federazione medici sportivi italiani per garantire la continuità delle prestazioni.

La consulta regionale per i problemi sportivi, per quanto alle finalità di competenza, esprime pareri motivati sulla normativa regionale attuativa della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 entro trenta giorni dalla pubblicazione dei progetti di legge nel supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18.

Autorizzazione di spesa

Per far fronte agli adempimenti resi necessari dall'attuazione della presente legge sono autorizzate, sui bilanci di previsione relativi al triennio 1979-81, le seguenti spese:

a) per i contributi in c/ammortamento mutui a favore dei comuni, di cui all'art. 7, lettera *a*), della presente legge: L. 240.000.000, di cui L. 70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;

b) per i contributi in c/capitale a favore dei comuni, di cui all'art. 7, lettera *b*), della presente legge: L. 1.510.000.000, di cui L. 80.000.000 a carico dell'esercizio 1979; L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L. 430.000.000 a carico dell'esercizio 1981;

c) per i contributi in c/interessi a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati, di cui all'art. 10 della presente legge: L. 60.000.000 nella misura di L. 30.000.000 all'anno per gli esercizi 1980 e 1981;

d) per i contributi in c/capitale a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati, di cui all'art. 10 della presente legge: L. 1.300.000.000, di cui L. 650.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L. 650.000.000 a carico dell'esercizio 1981;

e) per i contributi *una tantum* volti a favorire l'attuazione o il sostegno di iniziative sportive e ricreative di cui all'art. 10

della presente legge: L. 150.000.000, di cui L. 30.000.000 a carico dell'esercizio 1979, L. 60.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L. 60.000.000 a carico dell'esercizio 1981;

f) per le fidejussioni regionali a favore dei comuni beneficiari dei contributi di cui all'art. 12 della presente legge: L. 40.000.000, di cui L. 20.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L. 20.000.000 a carico dell'esercizio 1981.

Lo stanziamento annuo del capitolo di spesa corrente di cui alla lettera *e*) del primo comma del presente articolo potrà essere integrato o modificato annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977 n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.

Art. 19.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a complessive L. 3.300.000.000 nel triennio 1979-81, la Regione fa fronte nel modo seguente:

a) per gli interventi di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma del precedente art. 18, ammontanti a complessive lire 300.000.000 nel triennio, e per gli interventi di cui alle lettere *b*) ed *e*) dello stesso articolo ammontanti a L. 400.000.000, con le allocazioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale 1979-81, sezione 6a., settore 05 - programma 05 « Sviluppo delle attività sportive e ricreative »;

b) per gli ulteriori interventi resi necessari dalla attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale provvederà, in sede di approvazione dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1980, con l'accensione di mutui passivi per pari importo ai sensi dell'art. 41 della legge di contabilità regionale 6 luglio 1977, n. 31 e con l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1980.

Con l'entrata in vigore della presente legge verranno apportate anche le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale 1979-81.

Per le spese previste a carico dell'esercizio 1979, ammontanti a L. 110.000.000, la Regione fa fronte con l'istituzione di due appositi capitoli di spesa nell'ambito del programma 05 « Sviluppo delle attività sportive e ricreative » settore 05 - sezione 6.a ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86350 del bilancio per l'esercizio 1979, secondo l'esatta destinazione attribuità a tale importo dalla voce n. 6 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.

Art. 20.

Variazione di bilancio

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 78720. — Contributi in c/capitale a favore dei comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo (c.n.i.) (parte 1.a - sezione 6.a - settore 05 - programma 05 - rubrica 1.a « Interventi per lo svilupppo dello sport ») (Classif. I.S.T.A.T.: 02 - spese di sviluppo; 01 - funz. propria; 02 - titolo 2°; 06 - classif. funz.; 03 - classif. econ.; 04 - classif. per settori di intervento 04 - classif. econ. di 2° grado):

competenza . . . . L. 80.000.000
cassa . . . . » 50.000.000

Cap. 78730. — Contributi *una tantum* per l'attuazione o il sostegno di iniziative sportive e ricreative (c.n.i.) (parte 1.a - sezione 6.a - settore 05 - programma 05 - rubrica 1.a « Interventi per lo sviluppo dello sport ») (classif. I.T.S.A.T.: 02 - spese di sviluppo; 01 - funz. propria; 01 - titolo 1°; 06 - classif. funz.; 05 - classif. econ.; 04 - classif. per settori di intervento; 04 - classif. econ. di 2° grado):

competenza . . . . L. 30.000.000
cassa . . . . » 30.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 86350. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo:

competenza . . . . L. 110.000.000
cassa . . . . » 80.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 luglio 1979

TURCI

(7415)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792550)